

Ente d'ambito Napoli Volturno
ATO 2 - Campania

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE NORME SULLE AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI NELLE PUBBLICHE
FOGNATURE

Come è noto, questo ATO non è ancora dotato del gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 36/94, oggi sostituita dal D.Lgs 152/2006, e pertanto vige tuttora una pluralità di gestioni, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura, che si identificano nei singoli Comuni facenti parte dell'Ambito in quanto trattasi di servizi per lo più condotti in economia diretta da parte dei medesimi.

In tale situazione di fatto esistente si inserisce il sistema delle autorizzazioni agli scarichi industriali nelle pubbliche fognature previsto dal nuovo ordinamento delle leggi sulla tutela dell'ambiente che attribuisce in materia competenze diverse ai vari soggetti coinvolti nella responsabilità di assicurare il servizio ai cittadini.

Tale normativa è basata, in tutta evidenza, sul presupposto che sia stato affidato il servizio idrico integrato al Gestore unico, la cui esistenza rende possibili tutti gli adempimenti di legge senza dover rincorrere soluzioni estemporanee e/ o analogiche del tutto transitorie.

Fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali il 7° c. dell'art 124 del D. Lgs. 152/2006 attribuisce alle Province la competenza ad autorizzare gli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e alle Autorità d'Ambito quelli nelle pubbliche fognature. Gli scarichi di acque reflue domestiche, in base al 4° comma del medesimo art.124, in reti fognarie sono ammessi nel rispetto dei regolamenti fissati dal Gestore del servizio idrico integrato, approvati dall'Autorità d'Ambito.

In tale contesto compete all'Autorità d'Ambito:

- a) adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art.107, c. 1 del D. Lgs.152/2006);
- b) autorizzare gli scarichi di acque reflue termali (sulla base del regime autorizzatorio definito dalla Regione) in pubbliche fognature nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Gestore del servizio idrico integrato (art. 124, c.5 e 7)
- c) supportare l'autorità competente ad autorizzare il Gestore allo smaltimento di rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque

reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (art. 110, c.2 e 3)

- d) determinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto c); 110, c.6);
- e) determinare, preliminarmente all'istruttoria, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito delle spese occorrenti per l'istruttoria, quale condizione di procedibilità della domanda; (Art. 124 , c.11)
- f) organizzare il servizio per il rilascio delle autorizzazioni di competenza. (Art. 124),

Tutto ciò premesso, al fine di consentire comunque agli utenti e agli attuali gestori di adempiere alle disposizioni di legge riguardanti le autorizzazioni agli scarichi industriali nelle pubbliche fognature,, in via transitoria, nelle more della emissione da parte della Regione Campania delle eventuali norme di competenza nonché dello affidamento da parte di questa Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato al Gestore unico, si dispone quanto segue:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 OGGETTO

Il presente disciplinare, in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006:

- **ha per oggetto**, unitamente ad ogni attività connessa:
 - le procedure per il rilascio delle *autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura*, di cui agli artt. 124 e seguenti:
 - la definizione del *programma di controllo* degli scarichi, di cui agli art. 128 e seguenti:
- **si applica** nei territori dei comuni delle province di Napoli e Caserta ricadenti nell'A.T.O. n. 2 della Regione Campania, come delimitato dalla legge regionale n. 14/1997.

Art. 2 FINALITA'

1. Le norme del presente disciplinare sono finalizzate ad uniformare nel territorio dell'A.T.O. n.2 la regolamentazione delle seguenti attività:
 - a) rilascio delle **autorizzazioni allo scarico** in pubblica fognatura (art. 124, D.Lgs. n. 152/2006), riferita ai seguenti casi:
 - **nuova autorizzazione**, relativa:
 - a nuovi insediamenti;
 - ad insediamenti esistenti non autorizzati;
 - alle seguenti variazioni delle condizioni dell'autorizzazione vigente:
 - *incremento della portata scaricata giornalmente di oltre 15%*;

- *incremento del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei principali inquinanti, di oltre il 20%;*
 - *rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;*
 - a decesso del titolare, cessione/fitto e trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, relativamente ad aziende in possesso di autorizzazioni vigenti;
 - **rinnovo autorizzazione**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - **variazione autorizzate vigente**, relative ai casi:
 - di modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - di miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - di trasferimento dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico.
- Ai fini dell'applicazione della relativa procedura, sono definiti i criteri di determinazione degli *oneri di autorizzazione* posti a carico del titolare dello scarico ai sensi dell'art.124, comma 11, D.Lgs. n.152/2006.
- b) definizione del **programma di controllo** degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128, D.Lgs. n. 152/2006), riferito, in particolari, ai *limiti massimi di accettabilità* degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 152/2006 nonché della procedura di *diffida e sospensione*, fino all'eventuale *revoca*, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130, D. Lgs. n.152/2006).
2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, gli scarichi di acque reflue – come definiti nel D.Lgs.n.152/2006 – sono suddivisi nelle seguenti due categorie:
- a) **Acque reflue domestiche ed acque reflue assimilate alle domestiche**
- si considerano *acque reflue domestiche* le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1, lett.g)).
 - si considerano *acque reflue assimilate alle domestiche* le acque reflue (art. 101, comma 7, D.Lgs. 152/2006):
 - aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche quelle a puro titolo esemplificativo:
 - circoli ricreativi luoghi di convegno o riunioni;

- insediamenti scolastici fino alla scuola media di primo grado (escluse quelle prodotte da eventuali laboratori ed officine per le esercitazioni scolastiche);
 - impianti sportivi;
 - attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituiti esclusivamente dalle acque di scarico dei servizi igienico-sanitari;
 - scaricate da insediamenti:
 - di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
 - di imprese dedite alle attività di cui ai due precedenti capoversi che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - costituiti da impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per densità di allevamento pari o inferiore a 1kg/mq di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 l/minuto;
 - di attività termali.
- b) **Acque reflue industriali:** acque reflue provenienti da edifici e/o installazioni in cui si svolgono attività commerciali e/o di produzione di beni, qualitativamente differenti dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. Si intendono *acque reflue industriali* anche le acque venute in contatto con sostanze materiali, anche inquinanti, non connesse alle attività esercitate nello stabilimento (art. 74, comma 1, lett.h).

Art.4 COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 7, e dell'art.128, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di cui all'articolo 2 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito
2. Per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico, l'Autorità d'Ambito si avvale degli attuali Gestori dei servizi di fognatura, (d'ora in avanti denominati "Gestore") – in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico del S.I.I.

PARTE III – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 CRITERI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui deriva lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il rispettivo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi;
3. In deroga al comma 1, gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche ed, in quanto tali, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti del Gestore;
4. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti del Gestore ed in conformità all'autorizzazione dell'Autorità d'Ambito.
5. I titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore del servizio affinché possa essere ottenuta nuova autorizzazione allo scarico.
6. Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti.
7. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in **Tabella A – Ripartizione per categorie delle attività industriali**, parte integrante del presente disciplinare.

Art.6 ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche – ad esclusione delle acque reflue termali – non necessitano di autorizzazione, essendo sempre ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 7 ACQUE REFLUE TERMALI

1. Nelle more della definizione da parte della Regione Campania del relativo regime autorizzato di cui all'art. 124, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, gli scarichi di acque reflue termali:

- sono soggetti alle procedure di autorizzazione allo scarico e di controllo stabilite nel presente disciplinare per la categoria I della classificazione degli scarichi industriali riportata in tabella A;
- sono autorizzati previo positivo parere del Gestore sulla compatibilità delle relative caratteristiche qualitative e quantitative con le infrastrutture fognario/depurative interessate.

Art. 8 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

1. **I limiti massimi di accettabilità** fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006, fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e della disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell'art. 124, comma 3 del medesimo decreto.

Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella.

In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. **I criteri di ammissibilità** degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:
 - tutti gli scarichi devono rispettare:
 - i limiti massimi di accettabilità di cui al comma 1;
 - le prescrizioni dei regolamenti vigenti adottati dal Gestore;
 - le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
 - gli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque reflue assimilate alle domestiche:
 - hanno priorità di autorizzazione, nel caso di recapito in pubblica fognatura tributaria di impianto di depurazione destinato al trattamento di acque reflue urbane;
 - gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di cui al primo comma del presente articolo, in base alle caratteristiche indicati dai gestori degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane.

Art. 9 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore.

Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art. 10 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI **Domanda di autorizzazione**

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.
2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:
 - ferma ad ogni effetto la data di acquisizione al protocollo dell'Ente, la domanda di autorizzazione allo scarico:
 - è presentata in duplice originale all'Ente d'Ambito Napoli – Volturno, per raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano al relativo protocollo;
 - può essere presentata direttamente presso i singoli Gestori del servizio idrico.
 - La domanda deve essere completa:
 - di tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria ai sensi dell'articolo 12;
 - della documentazione richiesta al successivo articolo 11;
 - dell'attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a).
3. L'Autorità d'Ambito – acquista al protocollo la domanda di autorizzazione – darà comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo la procedura stabilita agli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990.

Art. 11 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI **Documentazione**

1. La domanda di **nuova autorizzazione**, relativa ai casi definiti all'articolo 2, è soggetta alle procedure stabilite all'articolo 10 e deve essere corredata – con riferimento alle categorie di attività industriali di tabella A – di complete indicazioni in ordine:
 - a) **per tutte le categorie di attività di tabella A:**
 - alle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - al volume annuo di acqua da scaricare;
 - alla tipologia del ricettore;
 - alla descrizione del sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3;
 - all'ubicazione del pozzetto di controllo;
 - b) **per le categorie 2, 3 e 4, anche:**

- al ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegate nel medesimo ciclo e nei sistemi di scarico, corredata dai relativi grafici;
 - alle operazioni funzionalmente connesse al sistema complessivo dello scarico;
 - al sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove prescritto;
 - ai sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - alle modalità di smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti provenienti dal ciclo produttivo;
- c) **per la categoria 4** (scarichi derivanti da cicli produttivi elencati nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e/o contenenti le sostanze ivi indicate), anche:
- al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - alla capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi.

La documentazione deve essere corredata degli elaborati grafici necessari per le valutazioni istruttorie, in formato idoneo (anche A4 e/o A3) alla completa ed esaustiva conoscenza ai fini dell'autorizzazione:

- dell'attività e del relativo ciclo produttivo;
 - dello scarico da autorizzare compreso l'eventuale impianto di pretrattamento dei reflui scaricati;
 - del sistema di misurazione dello scarico;
 - del progetto delle opere necessarie per assicurare la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi, per il caso riportato all'articolo 5, comma 2.
2. La domanda di **rinnovo di autorizzazione** vigente, relativa ai casi definiti all'articolo 2, è soggetta alle procedure stabilite all'articolo 10 e deve essere corredata di:
- copia dell'autorizzazione di cui si richiede il rinnovo;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui all'autorizzazione vigente.
3. La domanda di **variazione di autorizzazione** vigente, relativa ai casi definiti all'articolo 2, è soggetta alle procedure stabilite all'articolo 10 e deve essere corredata:
- a) per i casi di modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura autorizzazione) e/o di miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico:
- di copia dell'autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione;
 - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e contenente gli elementi

- necessari per la voltura ovvero l'indicazione dei valori dei parametri qualitativi e/o quantitativi oggetto di miglioramento;
- b) per il caso di trasferimento dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico e/o per i casi di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
- di copia dell'autorizzazione allo scarico di cui si richiede la variazione;
 - di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, relativa alla variazione sopravvenuta e di conferma del persistere di tutte le condizioni di cui alla predetta autorizzazione, corredata dalla parte di documentazione di cui all'autorizzazione vigente comunque interessata da modificazioni.

Art. 12 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Istruttoria

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
 - a) verifica della **completezza** e **correttezza** della documentazione prodotta;
 - b) verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - c) verifica della **conformità** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai **limiti massimi di accettabilità** ed ai **criteri di ammissibilità** di cui precedente articolo 8;
 - d) effettuazione di **rilevi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari**, da parte di tecnici dell'ARPAC o della competente ASL, ove necessari in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico.
 - e) acquisizione del **parere del gestore** sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
2. Il parere di cui alla lettera e) del comma 1:
 - **per tutte le categorie di attività di tabella A**, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti;
 - quantitativo annuo da scaricare (metri cubi/anno);
 - ubicazione del pozzetto di ispezione;
 - sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto;
 - rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
 - impianto di depurazione terminale della rete fognaria (compensorio depurativo di riferimento);
 - esito degli accertamenti di cui al punto d) del comma 1;
 - eventuali prescrizioni tecniche e relativi tempi e modalità di adempimento;

- lo specifico regime di controllo cui lo scarico deve essere soggetto, in ragione del programma di controllo definito all'articolo 18 per le diverse categorie di attività di tabella A;
 - computo analitico delle **spese di istruttoria** sostenute, redatto sulla base del tariffario di cui all'articolo 14.
- Per le attività di categorie 2, 3 e 4, deve espressamente dichiarare:
- la **coerenza** tra le caratteristiche quali/quantitative dello scarico ed il ciclo produttivo;
 - l'**idoneità** del sistema;
 - di depurazione utilizzato, ai fini del rispetto dei valori limite di emissione;
 - complessivo dello scarico e di relativa misurazione;
 - di smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
 - la **conformità** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di cui al precedente articolo 8;
- **per le attività di categoria 4** deve altresì riferire in ordine:
- al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - alla capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
3. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione; ove al successivo esame dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documentazione, l'Autorità d'Ambito richiederà integrazioni fin dall'atto della comunicazione di avvio del procedimento, anche via fax e/o tramite il Gestore.

Art. 13 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione – Durata – Rinuncia

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lett.a):
- a) **Nuova autorizzazione**
 La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima – ovvero congiuntamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 – della presentazione della richiesta di Permesso di allacciamento alla pubblica fognatura.
- b) **Rinnovo autorizzazione allo scarico**
- La domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico vigente dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza, secondo le procedure stabilite all'art. 11.
 - Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella

precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'Autorità d'Ambito (rinnovo dell'autorizzazione o diniego).

- Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

c) **Variazione autorizzazione vigente**

Con riferimento all'articolo 11, comma 3, la domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata:

- nei casi di cui alla lettera a): entro trenta giorni dall'avvenuta variazione;
- nei casi di cui alla lettera b): prima che sia intervenuta la variazione.

2. In ciascuno dei casi di cui al comma 1, l'Autorità d'Ambito, all'esito dell'istruttoria:
- a) entro il termine di cinquanta giorni dalla data di effettiva acquisizione al protocollo di cui al comma 2 dell'articolo 10, comunica – anche via fax – al titolare dell'autorizzazione l'importo a conguaglio degli oneri di autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);
 - b) entro il termine di sessanta giorni alla medesima data di effettiva acquisizione al protocollo e previa acquisizione – anche via fax – dell'attestazione del versamento dell'importo a conguaglio di cui al punto a):
 - rilascerà autorizzazione allo scarico corredata del 2° originale della documentazione presentata, vistata dall'Ente;
 - esprimerà motivato diniego dell'autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, D.Lgs. n. 152/2006 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi a far data dalla scadenza dell'autorizzazione vigente.

Trascorso inutilmente tale termine, il rinnovo dell'autorizzazione si intende tacitamente negato e lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Per ciascuna delle categorie di attività di tabella A, le autorizzazioni devono essere rilasciate nel rigoroso rispetto dell'ordine del protocollo di ricezione, tenuto conto dell'eventuale periodo di sospensione di cui al comma 3.

3. I termini di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al comma 2 sono da intendersi **sospesi** per il periodo di tempo intercorrente tra le seguenti date di richiesta e ricevimento, come attestate dal protocollo dell'Ente:
- delle eventuali integrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 13;
 - dell'attestazione del versamento dell'importo a conguaglio richiamato al punto a) del comma 2.
4. Il ritiro dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla presentazione dell'originale dell'attestazione del pagamento dell'importo a conguaglio.
5. Con riferimento ai casi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) – salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – l'autorizzazione allo scarico è valida:
- per **anni quattro** dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazioni;
 - **fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
6. L'Utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne **Comunicazione di rinuncia** all'Autorità d'Ambito ed al Gestore.

Art. 14 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Oneri di autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D-Lgs. n. 152/2006, l'importo degli oneri di autorizzazione a carico del richiedente, corrispondente alle spese definitivamente sostenute per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, è determinato a consuntivo mediante computo analitico redatto con l'applicazione dei prezzi unitari di cui al **Tariffario dell'ARPAC per i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici** in vigore. Tale importo è così ripartito:
 - a) **deposito cauzionale** corrispondente ai costi preventivamente determinati in conformità agli art. 124 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006, come riportato in **Tabella B – Oneri di autorizzazione – Deposito cauzionale per i diversi tipi di autorizzazione di tabella A**, parte integrante del presente disciplinare, per ciascuna categoria di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e per ciascuna categoria di attività industriale di cui alla tabella A richiamata all'articolo 5, comma 7; di cui alle Tabelle B.1 e B.2.
 - b) **importo a conguaglio.**
2. Gli importi di Tabella B sono soggetti ad aggiornamento in ragione delle variazioni degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.
3. L'importo delle spese di istruttoria (deposito cauzionale ed importo a conguaglio) deve essere corrisposto all'Ente d'Ambito mediante accredito su c/c postale ovvero mediante bonifico bancario.
4. L'importo degli oneri di autorizzazione di cui al comma 1 sono dovuti sia in caso di diniego dell'autorizzazione, sia in caso di rinuncia all'autorizzazione nel corso dell'istruttoria.

PARTE III – CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 15 Regolarità dello scarico

1. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, lett.b) del presente disciplinare, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti, in particolare di quelle contenute nella "Parte II – Fognatura e depurazione" del Regolamento del S.I.I. dell'ATO 2.

Art. 16 – Competenza – Organizzazione del servizio di controllo

1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 la competenza della vigilanza sull'effettuazione del programma di controllo ricade in capo all'Autorità d'Ambito.
2. Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo.

Art. 17 – Programma di controllo

1. Fermo il rispetto da parte del Gestore di ogni altro analogo obbligo vigente – in particolare di effettuare i prescritti controlli nei pozzetti di arrivo degli impianti di

depurazione in esercizio – ai fini della verifica della regolarità degli scarichi dovrà applicarsi il seguente **programma di controllo**, differenziato come segue in ragione della tipologia dello scarico:

- a) Acque reflue domestiche ed assimilate: sarà effettuato almeno un controllo giornaliero sull'intera rete fognaria, privilegiando i punti di recapito degli emissari delle reti fognarie interne nei collettori comprensoriali. L'organizzazione dell'attività di controllo sarà tale da sottoporre ad almeno un controllo ciascun punto di recapito annuale della fognatura comunale. All'esito di tale attività sarà eventualmente effettuato ogni ulteriore accertamento necessario per l'individuazione dello scarico irregolare.
- b) Acque reflue industriali: ogni scarico autorizzato è soggetto ad almeno un controllo con le seguenti frequenze riferite alle categorie di attività industriali di tabella A:
 - categoria 1: **frequenza annuale**;
 - categoria 2: **frequenza semestrale**;
 - categorie 3/4: **frequenza trimestrale**;

La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza.

All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Fermo restando quanto disposto agli articoli nn. 128 e 129 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al precedente comma 1, il Gestore è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi, anche al fine della più completa definizione dell'attività di controllo.

In tale contesto, il gestore è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

2. Il regime di controllo cui ciascuno scarico è assoggettato sarà richiamato nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 19 – Inosservanza delle prescrizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 2, è definita **inosservanza** alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ogni modifica alle condizioni poste a base dell'autorizzazione vigente, in particolare, il mancato rispetto:
 - dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
 - delle prescrizioni dei regolamenti del Gestore, particolarmente di quelle afferenti ai cicli produttivi;
 - degli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
 - delle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico.
2. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico comunque rilevata, il Gestore ne dà immediata comunicazione all'Autorità d'Ambito,

completa di tutti gli elementi per l'avvio della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità d'Ambito procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
 - alla **diffida** e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente ed per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.
3. In caso di omessa denuncia di una o più fonti di approvvigionamento idrico, l'autorizzazione allo scarico è sospesa con effetto immediato, con conseguente chiusura dello scarico.

Art. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVI E PENALI

1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico è riportato al Capo I – Sanzioni amministrative ed al Capo II – Sanzioni penali del Titolo V della Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare, anche ai fini del relativo adeguamento:
- alla disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell'art. 124, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - alle disposizioni dei Regolamenti che saranno adottati dalla stessa Autorità d'Ambito in sede di affidamento della Gestione del S.I.I. al Gestore unico e del relativo disciplinare tecnico che sarà allegato alla convenzione di gestione richiamati dall'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06.